

FLASH REPORT

Crisi bancarie e Fondo di Risoluzione Unico: facciamo chiarezza!

Dicembre 2015

I D. Lgs n. 180 e n. 181, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 novembre 2015, attuano la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, cosiddetta **Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD**, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva BRRD fa parte di un insieme di norme, che comprende la Direttiva 2014/49/UE, cosiddetta **Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD**, sui sistemi di garanzia dei depositanti e il regolamento UE n.80612014, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i paesi dell'Eurozona (il **Regolamento SRM**).

Tali riferimenti normativi rappresentano il *framework* regolamentare dell'Unione Bancaria, fondato su 3 pilastri:

1. il meccanismo di vigilanza unico (**Single Supervisory Mechanism - SSM**),
2. il meccanismo unico di risoluzione (**Single Resolution Mechanism - SRM**) e
3. il sistema di garanzia dei depositi accentrato a livello europeo (**Deposit Guarantee Schemes - DGS**).

Nello specifico, lo SRM ha l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area Euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione delle banche in crisi, affidata a un'Autorità unica, il **Single Resolution Board (SRB)**, con cui collaborano le Autorità nazionali di risoluzione (**National Resolution Authority - NRA**).

L'Autorità unica di Risoluzione è responsabile della gestione ordinata delle crisi delle banche c.d. significative o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro e delle principali SIM e assumerà le decisioni in merito ai piani di risoluzione, all'avvio della risoluzione e alle azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria.

Le autorità nazionali di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni dell'Autorità Unica, sono responsabili dell'attuazione delle concrete misure di risoluzione e della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiranno nell'ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Comitato di risoluzione unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando l'effettiva unitarietà del Meccanismo. Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva BRRD.

Lo SRM ha già iniziato a svolgere attività preparatorie ai fini della redazione dei piani di risoluzione delle maggiori banche europee nel 2011 e diverrà **pienamente operativo dal 1° gennaio 2016**. Il Meccanismo prevede l'istituzione di un **Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund - SRF)**, alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei Paesi partecipanti e progressivamente mutualizzati, ovvero condivisi tra tutti i Paesi.

La funzione primaria del Fondo di Risoluzione Unico è quella di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. Tuttavia, se risulterà necessario escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla Direttiva (per esempio, per evitare il rischio di un contagio), il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l'ammontare del *bail-in*.

Quali sono i principali impatti per le banche?

La Direttiva sulla BRRD prevede 3 fasi distinte per gestire la crisi:

1. la pianificazione del risanamento (*preparation and prevention*),
2. l'intervento precoce (*early intervention*) e
3. la risoluzione delle crisi (*resolution*).

In particolare, la Direttiva istruisce un approccio graduale e programmato alla gestione delle crisi attraverso la predisposizione di un **piano di Risanamento** da parte delle banche e di un **piano di Risoluzione** da parte dell'Autorità di Risoluzione.

Inoltre, la Direttiva dota le Autorità di Risoluzione di strumenti per superare la crisi, come il trasferimento forzoso di beni e rapporti giuridici dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati, la costituzione di veicoli societari per preservare e ricollocare sul mercato le funzioni essenziali della banca (il cosiddetto "ente-ponte" o *bridge bank*) o per realizzare il valore di lungo termine delle attività deteriorate (la cosiddetta *bad bank*), oltre alla possibilità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e di convertire tali debiti in azioni (il cosiddetto *bail-in*).

Le novità normative introdotte dalla Direttiva BRRD hanno molteplici impatti sulle banche, anche perché si sommano ad altri importanti cambi normativi (e.g., CRD IV, Forbearance, EBA reporting, SREP).

Le banche sono, quindi, chiamate a un riesame delle proprie strategie, al fine di tener conto degli effetti sui seguenti principali aspetti:

- il modello di business, in termini di *mix* di clientela e di eventuali necessarie modifiche della struttura organizzativa;
- la classificazione delle passività, in funzione dell'aumento del grado di trasformazione delle scadenze, la classificazione dei prestiti subordinati e obbligazionari *plain vanilla* e l'esposizione al rischio di tasso di interesse;
- le politiche di *funding*, tenendo in considerazione il limitato intervento pubblico, il maggiore ricorso ai crediti verso la clientela e il sostegno finanziario di gruppo;
- il sistema di Governance, che richiede l'assegnazione di nuovi ruoli e responsabilità in situazioni di crisi, la revisione dei processi decisionali e del sistema di deleghe, la definizione di specifici flussi informativi;
- la relazione con le Autorità di Vigilanza, che presuppone una collaborazione attiva con Banca d'Italia e il possibile intervento BCE in caso di eventi significativi;
- l'impatto del rischio reputazionale sugli stakeholder e sul mercato in caso di crisi.

Il Fondo di Risoluzione Unico e la metodologia di contribuzione

Le norme che disciplinano l'Unione Bancaria sono volte a garantire che ogni risoluzione sia innanzitutto posta a carico della banca interessata e dei suoi azionisti e in parte, se necessario, dei suoi creditori.

In seconda battuta, è previsto l'intervento del Fondo di Risoluzione Unico, che rappresenta un'ulteriore fonte di finanziamento **che può intervenire solo se né gli apporti degli azionisti né il contributo dei creditori si rivelano sufficienti**.

A partire dal **1 gennaio 2016**, i Fondi di Risoluzione nazionali saranno gradualmente raggruppati nel Fondo di Risoluzione Unico e le risorse raccolte da quest'ultimo saranno inizialmente suddivise in comparti nazionali, progressivamente messe in comune entro i successivi 8 anni. Una volta raggiunto il livello-obiettivo del 2014, il Fondo disporrà di circa 55 miliardi di euro, equivalenti all'1% circa dei depositi protetti nella zona Euro.

Il Titolo V del D. Lgs n.180/2015 norma il Fondo di Risoluzione e le relative modalità di contribuzione. In particolare, il Decreto, con un rimando alla Direttiva BRRD, ha conferito alla Commissione Europea il potere di adottare atti delegati per stabilire norme di dettaglio per tutti i 28 Stati membri, in modo da consentire alle singole Autorità di risoluzione di calcolare il contributo delle banche al Fondo.

Conseguentemente, la Commissione ha definito gli Atti delegati 2015/63, emessi il 21 ottobre 2014 e in vigore dal 1 gennaio 2015, che dettagliano la metodologia di calcolo, gli obblighi informativi e le procedure operative di contribuzione.

Nello specifico è previsto che:

- l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi istituita in Banca d'Italia (designata come NRA dal D.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015 e dalla legge di delegazione europea 2014, approvata il 2 luglio 2015) calcola il contributo annuale in base al "livello-obiettivo" annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio;
- nel periodo iniziale dei primi 8 anni, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debito conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi "prociclici" sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti;
- i contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro. Tali contributi sono calcolati in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza;
- il contributo annuale dovuto da ciascun ente è corretto in funzione del profilo di rischio della banca e la metodologia è definita attraverso gli Atti delegati 2015/63;
- il profilo di rischio della banca è definito attraverso specifici indicatori atti a valutare le seguenti 4 categorie di rischio:
 1. esposizione al rischio;
 2. stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
 3. rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
 4. altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.

La metodologia di calcolo degli indicatori, i fattori di ponderazione e il fattore di correzione per il rischio sono specificati negli stessi Atti delegati;

- per i primi 8 anni, a partire dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha previsto - tramite il Regolamento (UE) 2015/81 - degli specifici adattamenti al metodo di calcolo e versamento del contributo che consentono una riduzione incrementale degli aggiustamenti sul profilo di rischio fino al raggiungimento del livello-obiettivo nel 2014.

Il calcolo del contributo al Fondo presuppone la disponibilità di specifiche informazioni e il rispetto di dettagliate tempistiche; a tal fine:

- **entro il 31 gennaio** di ogni anno la banca, per l'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile, comunica all'Autorità di risoluzione almeno le seguenti informazioni secondo le modalità definite negli Atti delegati:
 - l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione;
 - le informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori di contribuzione come definite nell'Allegato 2 degli Atti Delegati sopra citati: attività totali, passività totali, passività contemplate, passività derivanti da contratti derivati, depositi protetti, esposizione complessiva al rischio, fondi propri, coefficiente di capitale primario di classe 1, passività ammissibili, coefficiente di leva finanziaria, coefficiente di copertura della liquidità, coefficiente netto di finanziamento stabile, prestiti interbancari, depositi interbancari.
- **entro il 31 gennaio** di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'Autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente.
- **entro il 1° maggio** di ogni anno l'Autorità di Risoluzione comunica a ciascuna banca la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto.

In deroga ai principi generali sopra riportati, gli stessi Atti delegati specificano che per il 2015:

- riguardo alle informazioni da comunicare all'Autorità di Risoluzione nel 2015, i dati e le informazioni sono stati comunicati entro il 1° settembre 2015;
- il sistema di garanzia dei depositi ha comunicato entro il 1° settembre 2015 all'Autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015;
- riguardo ai contributi da versare l'Autorità di Risoluzione ha comunicato a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015 e la banca è tenuta a versare l'importo **entro il 31 dicembre 2015**.

Cosa devono fare le banche?

Al fine di fronteggiare le novità normative e le criticità sopra evidenziate, in particolar modo la tempistica stringente, è necessario che le banche italiane si preparino almeno a:

- valutare, in tempi rapidi, il loro stato di preparazione per l'esecuzione delle attività richieste dalla Direttiva BRRD e porre in essere le opportune azioni correttive, quali la predisposizione di un piano di Risanamento (**Recovery Plan**) che preveda le azioni da che la banca deve porre in essere per prevenire e gestire la situazione di crisi;
- riesaminare il proprio sistema di Governance per la gestione delle crisi;
- predisporre **basi dati affidabili** e complete, sia per la predisposizione del *Recovery Plan* sia per rispondere alle richieste dell'Autorità di Risoluzione;
- sviluppare la collaborazione attiva con l'Autorità di Vigilanza e predisporre i relativi **flussi informativi**.

* * *

Protiviti, grazie alle esperienze maturate, può supportare le banche nel prepararsi in tempi stretti alle attività propedeutiche per la gestione della crisi previste dalla normativa, mettendo a disposizione professionisti con significative competenze su tutte le aree coinvolte (Risk Management, Crediti, Finanza, Operations, IT, Legale) e sulla normativa di riferimento.

Inoltre, grazie all'esperienza maturata in progetti di disegno e redazione di *Recovery Plan*, Protiviti può garantire il supporto necessario per le fasi di *set-up* e di *execution* del *impact assessment* e nelle fasi di disegno e implementazione delle eventuali azioni correttive richieste dalla Vigilanza.

Contatti:

Marin Gueorguiev – *Managing Director*
marin.gueorguiev@protiviti.it

Cristina Gualerzi – *Senior Manager*
cristina.gualerzi@protiviti.it